

ORDINE ILLEGITTIMO: IL DIPENDENTE PUBBLICO NON PUÒ RIFIUTARSI SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 9736/2018 DEL 10 GENNAIO 2018

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un pubblico dipendente, ritenendo di essere destinatario di ordini di servizio illegittimi, ha rifiutato di eseguirli.

L'Amministrazione pubblica ha quindi promosso nei confronti dello stesso alcune azioni disciplinari che sono terminate con il suo licenziamento.

L'interessato ha impugnato tale licenziamento avanti il Tribunale che lo dichiarava illegittimo, con conseguente diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto le condotte contestate non erano ad avviso del Giudice del lavoro idonee a giustificare la sanzione espulsiva.

La sentenza sopraindicata è stata impugnata avanti la Corte d'Appello che dichiarava la nullità del licenziamento.

L'Amministrazione pubblica si è pertanto rivolta alla Suprema Corte di Cassazione che nella sentenza della Corte d'Appello ha ravvisato una violazione di legge laddove ha affermato che il dipendente che non condivide direttive o istruzioni impartite dal superiore ovvero dal datore di lavoro ovvero le ritenga dequalificanti abbia il potere o il diritto di disattenderle in luogo del più limitato diritto di azionare i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento per l'accertamento della illegittimità di tali direttive o istruzioni ai fini dell'annullamento..

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che nell'ambito del rapporto di lavoro privato il lavoratore può chiedere giudizialmente l'accertamento della legittimità di un provvedimento che ritenga illegittimo, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d'urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c.. Tali principi trovano applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, in ragione del rinvio operato dall'art. 2, co. 2 del d.lgs. 165/2001.

Secondo la giurisprudenza del lavoro l'ordine illegittimo che il lavoratore ha diritto di disattendere è solo quello con cui venga richiesto di commettere un illecito, ovvero di porre in essere una condotta contraria ai doveri di fedeltà e diligenza verso la parte datoriale.

Non risultando che al dipendente fosse stato richiesto di porre in essere fatti costituenti reato o comunque comportamenti contrari ai doveri di diligenza e fedeltà per l'amministrazione la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione pubblica, cassando con rinvio la sentenza della Corte d'appello in diversa composizione.